

***Bozza per la discussione***

**Allegato 6**  
**Schema di contratto**

**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale volto all'efficientamento energetico dell'edificio WE – GIL, in particolare del “Corpo B”, sito in Roma, Largo Ascianghi n. 5.**

**CONTRATTO D'APPALTO**

PER L'ESECUZIONE DI **OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO WE GIL (CORPO B) SITO IN ROMA, LARGO ASCIANGHI N° 5**

|          |            |   |                       |
|----------|------------|---|-----------------------|
| <b>a</b> |            | Lavori a base d'asta                            | € 1.329.319,56        |
| <b>b</b> |            | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   | € 115.512,01          |
| <b>c</b> | <b>a+b</b> | <b>Totale appalto</b>                           | <b>€ 1.444.831,57</b> |
| <b>d</b> |            | Ribasso di gara                                 | €                     |
| <b>e</b> | <b>a-d</b> | Importo dei lavori al netto del ribasso di gara | €                     |
| <b>b</b> |            | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   | €                     |
| <b>f</b> | <b>e+b</b> | <b>Totale contratto</b>                         | <b>€</b>              |

|                     |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| <i>Per</i><br>..... |  | <i>Per</i><br>..... |
|---------------------|--|---------------------|

ENTE: ..... Repertorio n° \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

L'anno....., il giorno..... del mese di  
.....  
presso gli uffici di .....  
in .....

**tra:**

a) .....  
nato a ..... il  
.....

**Bozza per la discussione**

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

.....  
codice fiscale ..... e partita IVA .....  
..... che rappresenta nella sua qualità di  
....., di seguito nel presente  
atto denominato semplicemente "**ente appaltante**";

b).....  
.....

nato a ..... il  
.....,

residente in ....., via  
.....,

in qualità di..... dell'impresa  
.....

con sede in ....., via  
....., codice fiscale .....

e partita IVA ....., di seguito nel presente atto  
denominato semplicemente "**appaltatore**";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica i sottoscrittori del presente contratto si danno reciprocamente atto, anche denominati, congiuntamente, come "Parti".

**PREMESSO**

- che con provvedimento n. [...], in data [...], è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Adeguamento funzionale volto all'efficientamento energetico dell'Edificio WE GIL (Corpo B) sito in Roma in via Ascianghi n. 5*", per un importo dei lavori da appaltare pari a complessivi euro 1.444.831,57, di cui euro 115.512,01 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, il tutto IVA esclusa;
- che a seguito dell'espletamento della procedura aperta avente ad oggetto "*lavori di adeguamento funzionale volto all'efficientamento energetico dell'edificio WE – GIL, in particolare del "Corpo B", sito in Roma, Largo Ascianghi n. 5,*", **CUP** C83G18000200008 **CIG** 7966560548, con provvedimento del [...], n. [...] in data [...], a seguito del ribasso percentuale offerto pari al [...] i lavori sono stati

## **Bozza per la discussione**

aggiudicati all'impresa [...] per il prezzo complessivo di euro [...], che costituisce l'importo contrattuale;

- che l'aggiudicazione così disposta è stata dichiarata efficace con provvedimento del [...], n. [...] in data [...], a seguito dell'espletamento delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "**Codice**");
- che l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, stipulata con la compagnia [...] per un importo di [...], nonché apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art.103, co. 7, del Codice, con la compagnia [...] per un importo di [...].

### **TUTTO CIO PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito, fermo restando che le "Premesse" che precedono costituiscono parte integrante del presente contratto.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.1** L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**1.2** I lavori oggetto del presente contratto sono riconducibili alla Categoria OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" (Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria), alla Categoria OS28 "Impianti termici e di condizionamento" (Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria), Categoria OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi" (Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria).

### **Articolo 2. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ente appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, che l'appaltatore si impegna ad eseguire alle condizioni di cui:

- al presente contratto;

## **Bozza per la discussione**

- al Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche “**CSA**”) Norme amministrative e Specifiche tecniche;
- all’offerta presentata in gara;
- ai Criteri Ambientali minimi di cui al DM - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 ottobre 2017 “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”, così come indicati nel Disciplinare di gara e recepiti nell’offerta tecnica;
- agli atti e documenti di gara, ivi inclusi quelli allegati al presente Contratto;
- alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti allo stato applicabili ed alla regolamentazione di settore, al DM 145/2000, al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla ulteriore normativa in materia di sicurezza allo stato applicabile, nonché di cui al Codice Civile e, comunque, alla ulteriore normativa applicabile alle prestazioni contrattuali.

### **Articolo 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO**

**3.1** L’importo contrattuale ammonta complessivamente ad euro ..... (in ..... lettere .....), di cui:  
euro ..... per lavori;  
euro ..... per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

**3.2** L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.

**3.3** Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito D.Lgs. 50/2016). Il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### **Articolo 4. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

**4.1** L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA - Norme amministrative e Specifiche tecniche, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di

## **Bozza per la discussione**

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**4.2** Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice.

**4.3** L'appaltatrice, con il presente atto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere sommariamente descritte nel CSA e negli elaborati progettuali di cui al progetto esecutivo a base di gara ed in tale sede visionati, anche tenuto conto delle eventuali migliorie progettuali apportate in sede di offerta. Il progetto di cui trattasi si compone di n. [...] elaborati, nonché di relazioni ed altri atti che fanno parte integrante del presente atto anche se non vengono materialmente allegati, così come riepilogati nell'elencazione di cui **all'All. 1 al presente contratto**. Detti elaborati, riportanti ciascuno il timbro dell'ente appaltante, vengono controfirmati dalle Parti e depositati presso la sede legale di LAZIOcrea S.p.A. Le Parti concordano altresì di far riferimento a tale copia depositata degli elaborati per qualunque controversia dovesse intervenire tra le stesse.

### **Articolo 5. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE**

**5.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000 (di seguito anche "**Capitolato generale**"), e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di [...], all'indirizzo [...], presso [...].

**5.2** Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. 33 del CSA - Norme amministrative, in riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto.

**5.3** Nei casi in cui l'appaltatore non conduca personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 12 del CSA - Norme amministrative.

**5.4** Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

### **Articolo 6. GARANZIA DEFINITIVA**

**6.1** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante [...] numero [...] emessa in data [...] rilasciata dalla società/dall'istituto [...] agenzia/filiale di [...] nella stessa misura e secondo le modalità previste all'art. 16 del CSA - Norme amministrative, come anche indicata in Premessa.

**6.2** La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 16 del CSA - Norme amministrative, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

**6.3** L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell'art. 16 del CSA - Norme amministrative ed in ogni ipotesi contemplata dall'art. 103 del Codice e/o dalle altre norme attinenti. In detti casi l'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

### **Articolo 7. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE**

**7.1** L'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

**7.2** L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quanto stabilito dall'art. 17 del CSA - Norme amministrative, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), a mezzo polizza numero [...] emessa in data [...] rilasciata dalla società/dall'istituto [...] agenzia/filiale di [...] per un massimale di euro [...], come anche indicato nelle Premesse al presente contratto.

### **Articolo 8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

**8.1** L'appaltatore, quale datore di lavoro ai sensi della normativa vigente, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

### **Bozza per la discussione**

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, commi 5, secondo periodo, e 5-bis del D.Lgs. 50/2016.

**8.2** L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

**8.3** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

**8.4** L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**8.5** Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

**8.6** In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da .....  
di ..... in data ..... numero d'ordine .....

### **Articolo 9. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

**9.1** Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.Lgs. 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla

### **Bozza per la discussione**

quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

**9.2** L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

**9.3** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**9.4** L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

### **Articolo 10. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE**

**10.1** L'appaltatore ha depositato presso l'ente appaltante:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- b) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) nominativo del soggetto o nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- e) eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base

## ***Bozza per la discussione***

della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

- f) il Piano Operativo di Sicurezza - POS di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

**10.2** Il PSC ed il POS formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

**10.3** L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 10.1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

**10.4** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### **Articolo 11. ADEMPIMENTI IN MATERIA ENERGETICA**

**11.1** La Direzione dei Lavori dovrà, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra figura proposta) per l'espletamento delle attività di verifica in cantiere che tale soggetto ritenga utili al fine di documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della prestazione energetica e l'emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dei DD.MM. del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015. Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione sia nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.

## **TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 12. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**12.1** Conformemente al cronoprogramma e all'offerta presentata in sede di gara, i lavori dovranno essere completati a regola d'arte in [...] ( ....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Articolo 13. PENALI PER RITARDI**

**13.1** Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 12 viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dall'art. 22 del CSA - Norme amministrative.

**13.2** La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

**13.3** Le penali, di cui al comma 1 del presente articolo, trovano applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione.

**Articolo 14. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

**14.1** È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della Direzione Lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 21 del CSA - Norme amministrative.

**14.2** È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

**14.3** Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del CSA - Norme amministrative.

**Articolo 15. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

**15.1** La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

**15.2** La contabilizzazione dei lavori è eseguita attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del CSA - Norme amministrative.

**15.3** I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

**Articolo 16. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

**16.1** Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal CSA - Norme amministrative e Specifiche tecniche, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dagli

### **Bozza per la discussione**

articoli vigenti del dPR 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) l'esecuzione di prove e campionature disposte dal Direttore dei lavori;
- i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

**16.2** L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

**16.3** Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.

### **Articolo 17. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

**17.1.** LAZIOcrea, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, può introdurre le variazioni alle prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

**17.2.** Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora

vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

**17.3.** LAZIOcrea, in corso di esecuzione, può imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale. Entro tali limiti l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

**17.4.** Nell'ipotesi di eventuali lavorazioni non previste nell'Elenco prezzi, i nuovi prezzi sono valutati secondo quanto disposto all'art. 8, commi 5 e 6 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

**17.5.** Su tutti i nuovi prezzi così determinati è applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in Gara rispetto al prezzo a corpo.

**17.6.** Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto impartito conformemente al presente Contratto e alla normativa vigente e, pertanto, non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

#### **Articolo 18. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO**

**18.1** Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

**18.2** Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, del contratto devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'ente appaltante dal quale il RUP dipende.

**18.3** Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà dell'eccedenza.

#### **Articolo 19. PAGAMENTI**

**19.1** La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dalla consegna dei Lavori. L'erogazione dell'anticipazione, oltre a quanto appreso previsto, è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme alle

### ***Bozza per la discussione***

prescrizioni di cui all'art. 35, comma 12, D.Lgs. 50/2016 nonché allo schema di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei Lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

**19.2** All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di Stati di Avanzamento Lavori - SAL mensili, dietro emissione di regolare certificato di pagamento. Nella redazione del SAL, all'importo delle lavorazioni eseguite è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DL conformemente alle disposizioni del presente Contratto e alla normativa vigente.

**19.3** Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **[60]** giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento.

**19.4** Qualora sia stata erogata l'anticipazione del prezzo sul valore del contratto, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

**19.5.** A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

**19.6.** Il SAL non verrà redatto – e non verranno avviate le conseguenti attività – solo se nel mese solare di riferimento non sono state eseguite lavorazioni.

**19.7** Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

**19.8** Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

**19.9** Ciascun pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore;

b) alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori che attestano l'avvenuto pagamento delle relative prestazioni;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

**19.10** LAZIOcrea, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà a verificare se l'Appaltatore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agente per la riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico dell'Appaltatore, LAZIOcrea applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale

#### **Articolo 20. RITARDO NEI PAGAMENTI**

**20.1** In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**20.2** Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

#### **ARTICOLO 21 FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**21.1.** Dal 1 gennaio 2019, ai sensi della normativa vigente in materia, sarà obbligatorio emettere le fatture in formato elettronico.

**21.2.** Ai fini della corretta trasmissione contabile, tramite Sistema Di Interscambio ("SDI"), l'appaltatore deve obbligatoriamente inserire in fattura i seguenti dati:

Ragione sociale: [...]

Indirizzo: [...]

C.F. e PI [...]

Codice SDI            [...]

**Articolo 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**22.1.** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

**22.2.** Segnatamente, l'Appaltatore dichiara che il Conto Corrente indicato al precedente Articolo [...] è un conto dedicato, sul quale sono autorizzati ad operare in via esclusiva i seguenti soggetti, dipendenti dell'Appaltatore:

- [...];
- [...].

**22.3.** L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti autorizzati ad operare in via esclusiva sul conto dedicato.

**22.4.** Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, la Stazione appaltante – in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 – risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

**22.5.** L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

**22.6.** Ove l'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione all'Appaltatore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o

indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

**22.7.** LAZIOcrea verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che l'Appaltatore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

### **Articolo 23. SUBAPPALTO**

**23.1** Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**23.2** Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 52 del CSA - Norme amministrative, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 105 del Codice.

**23.3** Per la disciplina della responsabilità in ipotesi di subappalto e per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del CSA - Norme amministrative, oltre che a tutto quanto disposto dall'art. 105 del Codice.

**Articolo 24. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

**24.1** L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 26 del CSA - Norme amministrative, comunque fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 del Codice.

**24.2** Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**24.3** L'ente appaltante ha facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto, come da art. 59 del CSA - Norme amministrative ed ai sensi e per le forme dell'art. 109 del Codice.

**Articolo 25. COLLAUDO E MANUTENZIONE**

**25.1** Il certificato di collaudo, anche ai sensi dell'art. 102 del Codice, deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 62 del CSA - Norme amministrative.

**25.2** L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

**25.3** Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

**25.4** Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

**25.5** L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 26. CONTROVERSIE**

**26.1** Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate che determinino un incremento dell'importo economico dell'opera in misura compresa tra il 5 e il 15%

## ***Bozza per la discussione***

dell'importo contrattuale, lo stesso avvia in corso d'opera, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario tra le Parti, la procedura prevista all'art. 55 del CSA - Norme amministrative.

**26.2** Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall'art. 55 del CSA - Norme amministrative.

**26.3** Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 55 del CSA - Norme amministrative.

**26.4** In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 27. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

### **Articolo 28. CLAUSOLA SOCIALE**

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

L'appaltatore quindi si impegna a rispettare quanto prescritto nel criterio 2.7.2 del D.M. 11 Ottobre 2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

**Articolo 29. VARIANTI MIGLIORATIVE**

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 44 e 45 del CSA - Norme amministrative, sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto esecutivo a base di gara, redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 del D.M. 11 Ottobre 2017, ossia che prevedano prestazioni superiori e migliorative rispetto al progetto esecutivo approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dall'ente appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

L'appaltatore, in caso di varianti migliorative, si impegna a rispettare quanto prescritto nel criterio 2.7.1 del D.M. 11 Ottobre 2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

**Articolo 30. GARANZIE**

L'appaltatore dovrà presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera secondo quanto previsto nel criterio 2.7.3 del D.M. 11 Ottobre 2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", specificando durata e caratteristiche delle garanzie fornite, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere.

**Articolo 31. VERIFICHE ISPETTIVE**

Deve essere svolta, da un organismo di valutazione della conformità, un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche definite nel progetto esecutivo, nonché di quelle ulteriori a carico dell'appaltatore di cui ai par. 7.5 e 13 del Disciplinare.

Deve essere svolta, altresì, una specifica attività ispettiva in riferimento al rispetto del Criterio di cui al par. 2.7.5 "*Oli lubrificanti*" del D.M. 11 Ottobre 2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", al fine di accertarne la corrispondenza a quanto dichiarato e prodotto in gara al riguardo ai sensi dei par. 7.5 e 13 del Disciplinare.

L'onere economico delle attività ispettive è a carico dell'appaltatore, secondo quanto previsto nel criterio 2.7.4 del D.M. 11 Ottobre 2017.

**Articolo 32. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al DPR 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- il Capitolato speciale d'appalto – Norme amministrative e Specifiche tecniche;
- gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- il cronoprogramma di cui all'art. 24 del CSA - Norme amministrative;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli da 15 a 17 del CSA - Norme amministrative.

**Articolo 33. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

**31.1** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

**31.2** Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

**31.3** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

E richiesto, io ....., (in qualità di .....,), ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

**Bozza per la discussione**

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto,

Roma, li [...] 2019

Il Rappresentante dell'ente appaltante.....

L'Appaltatore.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano ed accettano espressamente le seguenti clausole: art. 4, art. 7, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 18. Art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24.

Roma, li [...] 2019

Il Rappresentante dell'ente appaltante.....

L'Appaltatore.....